

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

cc

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 31 OTT. 2003

ADDI 31 OTT. 2003 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212  
ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	IANNARILLI	Antonello	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	PRESTAGIOVANNI	Bruno	"
AUCELLO	Anreca	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SAPONARO	Francesco	"
DIONISI	Armando	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
FORMISANO	Anna Teresa	"	VERZASCHI	Marco	"
GARGANO	Giulio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Tommaso NARDINI  
.....OMISSIS

ASSENTI: AUCELLO - IANNARILLI - SARACENI -

DELIBERAZIONE N. -1094-

OGGETTO: Preso d'atto dell'Intesa tra la Fondazione IME Istituto Mediterraneo di Ematologia e l'Azienda Ospedaliera San Camillo -Forlanini".



1094

21 OTT 2003

OGGETTO: "Presa d'atto dell'intesa tra la Fondazione IME Istituto Mediterraneo di Ematologia e l'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini"

### LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità,

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il D.P.R. 502/92 e successive modificazioni;

VISTO il capo II del Codice Civile approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262, per la parte riguardante le norme sulle fondazioni;

MONTE  
AZI

VISTO il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della L. 15 marzo 1997, n. 59)";

VISTO il comma 8 dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria 2002);

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, ed in particolare l'art. 48 che prevede l'attivazione di un "Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con annessa scuola di specializzazione, rispettivamente destinati, in via prioritaria, a pazienti e medici di altri Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente";

CONSIDERATO che a seguito di accordi intercorsi tra i vertici delle Istituzioni potenzialmente interessate, si è condiviso di procedere alla istituzione di;

CONSIDERATO che il Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, nel promuovere la costituzione di una fondazione, di diritto privato, senza scopo di lucro, che avesse tra le sue finalità l'attivazione di un centro di eccellenza per la cura e la ricerca sulle malattie ematiche e per il trattamento e lo studio della talassemia e delle emoglobinopatie, hanno ritenuto che la Regione Lazio dovesse essere individuata tra i soci fondatori, insieme al Ministero della Salute, al Ministero degli Affari esteri ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 21 marzo 2003, n. 255, con la quale l'organo esecutivo stabiliva di partecipare alla costituzione della Fondazione I.M.E. Istituto Mediterraneo di Ematologia ed autorizzava, tra l'altro, il Presidente alla sottoscrizione dell'atto di costituzione della stessa;

CONSIDERATO che a seguito di diversi incontri e valutazioni da parte dei fondatori nonché dei rappresentanti della fondazione stessa, è stata individuata, come sede per lo svolgimento dell'attività della Fondazione IME, parte dell'Ospedale Forlanini;



TENUTO CONTO che l'Assessore alla Sanità, con nota del 25 giugno 2003, n. 65016, sollecitava la Direzione Aziendale dell'A.O. San Camillo-Forlanini a dare avvio "alle procedure relative alla concessione in uso alla Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME) di parte dell'Ospedale Forlanini, allo scopo di favorire tempestivamente l'apertura dell'attività assistenziale" della stessa;

CONSIDERATO che nelle more della disponibilità della parte dell'ospedale Carlo Forlanini, che necessiterà di adeguati lavori di ristrutturazione, l'Azienda Ospedaliera succitata concede a IME alcuni spazi del padiglione Marchiafava per avviare la prima fase di attività di cura nella talassemia;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 23 ottobre u.s., presso il Ministero della Salute, alla presenza dei rappresentanti delle Istituzioni interessate e del Presidente e di un componente il Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione, sono stati verificati, in particolare, i contenuti dell'Atto d'Intesa tra la Fondazione IME e l'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini nonché della Convenzione ad esso allegata che esplicita i contenuti tecnici ed esecutivi del rapporto di collaborazione tra le due strutture;

TENUTO CONTO che in data 24 ottobre u.s. è stato sottoscritto, dal Commissario straordinario dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini e dal Commissario della Fondazione IME Istituto Mediterraneo di Ematologia, l'Atto d'Intesa con l'allegata Convenzione di cui al punto precedente, trasmesso dall'A.O. San Camillo - Forlanini con nota del 24 ottobre u.s., n. 51827;

PRESO ATTO che attraverso l'Atto di Intesa e l'allegata Convenzione, l'Azienda Ospedaliera San Camillo - Forlanini fornisce alla Fondazione IME beni, servizi e risorse connessi allo svolgimento dell'attività di quest'ultima;

TENUTO CONTO che la modalità di imputazione dei costi di cui all'art. 6 dell'Atto di Intesa, è da ritenersi sperimentale per il primo anno di attività della Fondazione e che potrà essere perfezionata successivamente dalle parti;

RITENUTO necessario, ai fini di una maggiore funzionalità dei rapporti tra l'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini e Fondazione IME, invitare i predetti soggetti ad attivarsi affinché vi sia nel tempo un graduale subentro dell'IME nei diversi rapporti relativi alle utenze ed ai servizi ad essa imputabili;

RILEVATO che il trattamento economico dei Dirigenti sanitari di cui al terzo capoverso dell'articolo 5.2 della suddetta Convenzione, deve intendersi l'eventuale trattamento economico aggiuntivo, legato a specifici obiettivi, in conformità a quanto previsto nel rispettivo CC.NN.LL.;

RITENUTO opportuno prendere atto dell'Intesa in argomento che, con l'allegata Convenzione, fa parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO altresì opportuno proporre la costituzione di una Commissione paritetica composta, oltre che dai soci fondatori, anche da rappresentanti della Fondazione IME e dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, per monitorare la sperimentazione dell'avvio dell'attività dell'IME;

all'unanimità:



*Handwritten signature*

1094 31 OTT. 2003

## DELIBERA

per le motivazioni illustrate in premessa che s'intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto dell'Intesa, stipulata in data 23 ottobre 2003, [tra] che, con l'allegata Convenzione, fa parte integrante della presente deliberazione;
- di formulare le seguenti indicazioni di cui l'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini e la Fondazione IME Istituto Mediterraneo di Ematologia, si faranno promotrici ai fini della loro attuazione:
  - per una maggiore funzionalità dei rapporti tra le parti, i due soggetti interessati dovranno attivarsi affinché vi sia nel tempo un graduale subentro dell'IME nei diversi rapporti relativi alle utenze ed ai servizi ad essa imputabili;
  - la modalità di imputazione dei costi di cui all'art. 6 dell'Atto di Intesa è da ritenersi sperimentale per il primo anno di attività della Fondazione e che potrà essere perfezionata successivamente dalle parti;
  - di intendere che il trattamento economico dei Dirigenti sanitari di cui al terzo capoverso dell'articolo 5.2 della suddetta Convenzione, è riferito all'eventuale trattamento economico aggiuntivo, legato a specifici obiettivi, in conformità a quanto previsto nel rispettivo CC.NN.LL.
- di proporre la costituzione di una Commissione paritetica composta, oltre che dai soci fondatori, anche da rappresentanti della Fondazione IME e dell'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini, per monitorare la sperimentazione dell'avvio dell'attività dell'IME.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

6 NOV. 2003



## ATTO DI INTESA

### *Premesso*


- che la Fondazione IME Istituto Mediterraneo di Ematologia – di cui all'Atto costitutivo in data 28.03.2003 - per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, intende avvalersi, ai sensi di quanto indicato all'articolo 2, comma 2.2 dello Statuto, delle strutture e risorse messe a disposizione dalla Azienda Ospedaliera "San Camillo-Forlanini";
- che l'Azienda Ospedaliera "San Camillo-Forlanini" è disponibile a collaborare con la Fondazione IME, mettendo a disposizione spazi strutturali, per ospitare l'attività riferita al Progetto Internazionale Talassemia, così come da delibera aziendale n.ro 0015 del 30.07.2003 e n.ro 0016 del 30.07.2003, "Convenzione tra la Fondazione IME Istituto Mediterraneo di Ematologia e l'Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini sul progetto di integrazione di strutture italiane ed estere (in particolare del bacino mediterraneo), specializzato nella ricerca, trattamento e formazione, con riferimento alla Ematologia, inclusa la talassemia";

### *TRA*


- l'Azienda Ospedaliera "San Camillo-Forlanini" di Roma, C.F. e P.IVA 04733051009 con sede legale in via Portuense, 332, legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario Avv. Marco Bonamico, di seguito denominata "Azienda Ospedaliera",

### *E*

- la Fondazione I.M.E. Istituto Mediterraneo di Ematologia, con sede in Roma, Viale Regina Elena 295, in persona del legale rappresentante Commissario Dott. Ilja Gardi, nato a Praga il 5.12.1951, residente a Imola, via Vivaldi 79, CF: GRD LJI 51T05 ZI05C, di seguito denominata "IME";



COPYA



Si conviene e si stipula quanto segue



### ART. 1 - OGGETTO

Al fine di consentire il trasferimento a Roma del Centro di riferimento della Rete IME attualmente operante a Pesaro, per la cura, la ricerca, la formazione e l'accoglienza, inerente il Progetto Internazionale Talassemia, l'Azienda Ospedaliera concede a IME i seguenti spazi:


- piano rialzato del padiglione Marchiafava, per le esigenze di degenza (lato sx) e delle attività di Day Hospital e ambulatoriali (lato dx);
- piano seminterrato del padiglione Marchiafava, per la realizzazione di un laboratorio di analisi, aule didattiche e aree direzionali di IME (seminterrato lato sx);
- Palazzina Casa Suore, per l'accoglienza di pazienti, familiari dei pazienti, discenti di iniziative di formazione/aggiornamento e ricercatori, che gravitano attorno all'attività svolta da IME nel rispetto, quanto agli spazi, di quanto deliberato con D.D.G. n°298 del 14.02.2002.


### ART. 2 - DURATA

La presente Convenzione ha durata triennale, con decorrenzae dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo per periodi triennali, fino a due volte successive, fatti salvi gli ulteriori accordi tra le parti, oggetto di eventuali convenzioni aggiuntive, anche in relazione agli aspetti di cui ai successivi art.li 4, 5 e 6.

### ART. 3 - CRONOGRAMMA

L'Azienda Ospedaliera consegna a IME nel preventivo consenso da parte di Sanim S.p.a. le seguenti parti integranti dell'Ospedale San Camillo:



- 
- gli spazi individuati nel padiglione Marchiafava entro l'1/09/2003;
  - la Palazzina Casa Suore entro il primo quadrimestre 2004.

L'azienda Ospedaliera renderà disponibili per le procedure preliminari del progetto esecutivo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il 31/12/2003 e consegnerà per le attività di cantiere, entro il 31.12.2004 mq 18.000 dell'Ospedale Carlo Forlanini, secondo le planimetrie allegate, per le realizzazioni strutturali e le necessità infrastrutturali, organizzative, assistenziali di ricerca e di formazione della Fondazione IME.

L'IME si impegna ad avviare la prima fase di attività di cura nella talassemia, presso il lato sx del piano rialzato (degenza) e del lato sx del piano seminterrato attivando, ivi, il laboratorio di ricerca provvisorio, entro dicembre 2003.



L'IME si impegna ad attivare una propria sede amministrativa, con sede a Roma, localizzata nel lato sx seminterrato, entro ottobre 2003.


I tempi di attivazione a regime degli spazi complessivi, di cui all'art. 1 della presente Convenzione, sono condizionati dall'entità dei lavori di ristrutturazione e adeguamento infrastrutturale necessari, fatto salvo l'impegno di IME per la realizzazione di tutti gli interventi utili entro la scadenza del 28/03/2006.

#### **ART. 4 – FORNITURA DELL'AZIENDA OSPEDALIERA DI BENI SERVIZI E RISORSE PER L'ATTIVITÀ IME**

L'Azienda Ospedaliera fornisce a IME:

- farmaci e presidi diagnostici;
- beni economici;
- prestazioni sanitarie intermedie:
  - prestazioni di diagnostica per immagini;
  - prestazioni diagnostiche di laboratorio, ad eccezione di quelle per cui IME provvede in proprio;



- 
- prestazioni da servizio trasfusionale, ad eccezione di quelle per cui IME provvede in proprio;
  - prestazioni sanitarie (ricovero e ambulatoriali) per patologia correlata alla talassemia;
  - prestazioni sanitarie (ricovero e ambulatoriali) per patologie non inerenti la talassemia;
  - attività di direzione sanitaria;
  - mensa;
  - pulizie;
  - lavanderia;
  - smaltimento rifiuti;
  - utenze, ad eccezione delle utenze telefoniche, la cui rete-linee è di competenza IME;
  - trasporti;
  - gas medicali;
  - manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature e degli arredi messi a disposizione.

L'Azienda Ospedaliera mette a disposizione dell'IME unità operative dipendenti disponibili ad operare funzionalmente presso l'IME e sentite le OO.SS., nell'ambito delle esigenze rappresentate dall'IME sia per i servizi sanitari che per i servizi amministrativi. L'Azienda Ospedaliera è disponibile ad attivare l'istituto del comando per il personale sanitario proveniente dalle strutture pubbliche del Servizio Sanitario necessario per l'IME.

L'Azienda Ospedaliera mette a disposizione, su puntuale richiesta di IME, il proprio Ufficio Tecnico, per i seguenti servizi/prestazioni:

- manutenzioni in gestione diretta;
- utilizzo dei contratti aziendali aperti di manutenzione, in essere;
- espletamento gare lavori (responsabilità del procedimento, supporto tecnico amministrativo e direzione lavori).






## ART. 5 – ESECUZIONI DIRETTE DI IME

IME realizza attraverso proprie competenze e mezzi:

- le modalità di acquisizione delle tecnologie biomedicali;
- la progettazione, le modalità di acquisizione, la realizzazione e la gestione delle reti informatiche per immagini digitali e d'integrazione con la diagnostica digitale, oltre a sistemi di telefonia avanzati;
- il reclutamento di personale medico, biologo ed amministrativo, con contratto di diritto privato, da dedicare anche all'attività di specie, svolta presso la sede IME dell'Ospedale San Camillo;
- corsi di formazione del personale sanitario dedicato all'attività di cura.
- Tutto quanto riterrà opportuno acquisire con i propri mezzi.



## ART. 6 – DETERMINAZIONE DEI COSTI PER IME E MODALITÀ DI PAGAMENTO

In relazione alle spese generali sostenute dall'Azienda Ospedaliera ed in particolare per le utenze, nonché per l'utilizzo dei propri beni mobili ed immobili, e per quant'altro previsto al precedente art. 4, la Fondazione corrisponderà all'Azienda Ospedaliera un canone forfettario mensile, annuale, la cui entità e forma di pagamento è condiviso dalle parti nell'allegata Convenzione.

Per farmaci, presidi diagnostici e beni economici, IME rimborsa all'Azienda Ospedaliera il costo derivante dalla contabilità di magazzino, valorizzato come Costo Medio Ponderato, a consuntivo di un predefinito periodo di consumo, definito in sede di Convenzione allegata al presente Atto.

Per le prestazioni sanitarie intermedie e per le prestazioni sanitarie (ricovero e ambulatoriali) per patologie correlate alla talassemia, IME paga all'Azienda Ospedaliera il costo a tariffa nazionale, a consuntivo di un predefinito periodo di consumo, condiviso dalle parti nella Convenzione allegata al presente Atto.

CUPA CONFONNE FONDAZIONE



I costi a tariffa delle prestazioni sanitarie per patologie non incrementi alla talassemia, eventualmente erogate a pazienti afferenti l'IME, sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale, così come previsto dalla normativa vigente.

La Direzione Sanitaria rientra nella quantificazione dei servizi di supporto (tra cui anche: Economato/Provveditorato, Farmacia, Ragioneria, Ufficio Personale) che erogheranno attività anche a favore dell'IME. Il coefficiente di imputazione, al fine della determinazione del costo IME, è calcolato nel seguente modo:

- sommatoria dei costi diretti (limitato al personale e ai beni di consumo utilizzati) dei CdR di cui sopra, diviso il n.ro teste equivalenti (in ragione del periodo reale di servizio) del personale totale Azienda Ospedaliera e personale sanitario e dirigenti sanitari IME, operanti presso l'Azienda Ospedaliera;
- moltiplicazione della quota così determinata per il n.ro di addetti equivalenti IME (personale sanitario e dirigenti sanitari IME, operanti presso l'Azienda Ospedaliera).

$\Sigma$  Costi Diretti CdR supporto

$$\frac{\text{Costi Diretti CdR supporto}}{\Sigma \text{ n.ro teste equivalenti AO ed IME}} \times \Sigma \text{ n.ro teste equivalenti IME}$$

$\Sigma$  n.ro teste equivalenti AO ed IME

Per i servizi di supporto, IME paga all'Azienda Ospedaliera il costo determinato come di cui sopra, a consuntivo di un predefinito periodo di consumo, condiviso dalle parti in sede di definizione degli allegati tecnici, di cui all'art. 7 della presente Convenzione. *MA*

I costi IME relativi ai servizi mensa, lavanderia e smaltimento rifiuti sono calcolati sulla base di un costo unitario per giornate di degenza, e pagati da IME a consuntivo di un predefinito periodo di consumo, condiviso dalle parti in sede di definizione degli allegati tecnici, di cui all'art. 7 del presente Atto. **CONVENZIONE** *MA*

I costi IME relativi al servizio pulizie e alle utenze (riscaldamento e luce) sono calcolati sulla base del costo per metro quadro, e pagati da IME a consuntivo di un periodo di consumo, condiviso dalle parti in sede di definizione degli allegati tecnici, di cui all'art. 7 del presente Atto. **CONVENZIONE** *MA*

*MA* *MA*



Per il personale infermieristico e i dirigenti laureati ed il personale del comparto concessi dall'Azienda Ospedaliera a IME, IME ne rimborsa il costo all'Azienda Ospedaliera il giorno 27 del mese successivo, a seguito di reports mensili sullo stato di servizio e relative competenze.

Per i servizi e prestazioni richieste eventualmente da IME all'Ufficio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera, IME paga:

- il costo dei lavori di manutenzione gestione diretta e manutenzione con i contratti aperti, in essere, fatturati dall'Azienda Ospedaliera;
- 1,5% dell'importo della gara, per gli adempimenti/competenze relative alla gara d'appalto.

Le eventuali prestazioni e servizi erogati dall'Ufficio Tecnico per IME sono pagate all'Azienda Ospedaliera a 90 giorni da emessa fattura.

#### ART. 7 - COLLABORAZIONE FRA LE PARTI

L'IME attraverso la sua attività istituzionale, nazionale ed internazionale, si impegna:

- a favorire l'allargamento del bacino d'utenza dell'Azienda Ospedaliera riferita alla sua attività polispecialistica;
- a favorire e potenziare presso le strutture dell'Azienda Ospedaliera lo sviluppo della ricerca scientifica sia nel campo della talassemia sia in quello delle altre emopatie, con attività sinergiche, ivi inclusi specifici progetti collaborativi;
- a mettere a disposizione a richiesta dell'Azienda Ospedaliera le proprie professionalità e il proprio know-how di ricerca negli ambiti di pianificazione strategica, progettazione di network tecnologici organizzativi nazionali ed internazionali.

In riferimento alle attività cliniche, di ricerca scientifica ed organizzativa, si rimanda alla definizione di contratti di prestazione tra IME e l'Azienda Ospedaliera.

#### ART. 8 - RECESSO E RISOLUZIONE

Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto con preavviso minimo di 60 giorni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata a.r.. Dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso, verranno conclusi solo i percorsi clinici già avviati.

 , 

7

Copia conforme all'originale



In caso di inadempimento degli impegni e condizioni assunte, entrambe le parti possono risolvere la presente Convenzione, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.

#### ART.9 – FORO COMPETENTE

In caso di controversia inerente l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, è esclusivamente competente il Foro di Roma.

#### ART.10 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa espresso rinvio alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

#### ART.11 – DISPOSIZIONI FINALI

La presente scrittura, redatta in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso, con spese di registrazione a metà tra le parti.


Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti della presente Convenzione, nelle rispettive sedi.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li 24 OTT. 2003



Il Commissario Straordinario  
Azienda Ospedaliera  
"San Camillo Forlanini" di Roma

Avv. Marco Bonamico



Il Commissario  
Fondazione IME  
Istituto Mediterraneo di Ematologia

Dott. Ilja Gardi

## CONVENZIONE

### Premesso

- che l'Azienda Ospedaliera "San Camillo-Forlanini" ha manifestato la sua disponibilità a collaborare con la Fondazione IME, Istituto Mediterraneo di Ematologia, così come da delibere aziendali n.ro 0015 del 30.07.2003 e n.ro 0016 del 30.07.2003;
- che in data 6 agosto 2003, è stato sottoscritto dal Commissario della Fondazione IME, Dott. Ilya Gardi, e dal Commissario dell'Azienda Ospedaliera "San Camillo-Forlanini", Avv. Marco Bonamico, l'Atto d'Intesa col quale si sono formalizzati i contenuti del rapporto di collaborazione tra le parti e le linee guida per la stesura della conseguente Convenzione;

### *TRA*

- l'Azienda Ospedaliera "San Camillo-Forlanini" di Roma, C.F. e P.IVA 04733051009, con sede legale in via Portuense, 332, legalmente rappresentata dal Commissario Straordinario Avv. Marco Bonamico, di seguito denominata "Azienda";

### *E*

- la Fondazione I.M.E. Istituto Mediterraneo di Ematologia, con sede in Roma, Viale Regina Elena, 295, in persona del legale rappresentante Commissario Dott. Ilya Gardi, nato a Praga il 5.12.1951, residente a Imola, via Vivaldi 79, CF: GRD LJI 51T05 Z105C, di seguito denominata "IME";


### Si conviene e si stipula quanto segue

#### ART. 1 - OGGETTO

1.1 - La presente Convenzione tra IME e Azienda è finalizzata a esplicitare i contenuti tecnici ed esecutivi, per rendere praticabile la volontà di collaborazione tra le parti, già espressa con l'Atto d'Intesa, sottoscritto in data 6 agosto 2003.

1.2 - IME e Azienda condividono la consapevolezza reciproca dei vantaggi arrecati bilateralmente dalla collaborazione delle parti:

- da parte IME, la possibilità di anticipare il trasferimento su Roma del Centro di riferimento della Rete IME, per la cura, la ricerca, la formazione, l'accoglienza, inerente il Progetto



Internazionale Talassemia, in attesa della realizzazione del Centro di eccellenza di cui all'articolo 2, punto a) del suo Statuto;

- da parte dell'Azienda, la possibilità di beneficiare della presenza IME, in termini di allargamento del bacino di utenza, in riferimento all'attività clinica polispecialistica, e di sviluppo della ricerca scientifica, attraverso attività autonome e non sovrapponibili, bensì sinergiche, gestite anche attraverso specifici progetti collaborativi.

**1.3** - Puntualmente, la presente Convenzione regola la presenza di IME all'interno dell'Ospedale San Camillo, in spazi dell'Azienda, e precisamente:

- nel piano rialzato del padiglione Marchiafava;
- nel piano seminterrato del padiglione Marchiafava.
- gli spazi dedicati all'attività della Direzione e della Direzione Scientifica del Progetto Internazionale Talassemia, che sono individuati dall'Azienda sempre all'interno del Padiglione Marchiafava.

Per quanto concerne gli ulteriori spazi di cui agli articoli 1 e 3 dell'Atto d'Intesa, si rimanda a successive integrazioni e/o modificazioni della presente Convenzione, previo accordo tra le parti.

**ART. 2 – DURATA**

**2.1** - La presente Convenzione, per i soli effetti economici, ha durata triennale, con decorrenza dalla data di consegna da parte dell'Azienda a IME, prevista entro il 31 dicembre 2003, dei seguenti spazi, come da planimetria allegata,:

- lato sinistro del piano rialzato del padiglione Marchiafava;
- lato sinistro del piano seminterrato del padiglione Marchiafava;

**2.2** - L'adeguamento delle voci di costo dovute da IME all'Azienda, così come specificato negli articoli a seguire della presente Convenzione, avviene con decorrenza dalla data di consegna, prevista entro il 30 giugno 2004, dei seguiti spazi, come da planimetria allegata:

- lato destro del piano rialzato del padiglione Marchiafava;
- lato destro del piano seminterrato del padiglione Marchiafava.

**ART. 3 – TIPOLOGIA DI CONVENZIONE TRA IME E AZIENDA**

**3.1** - La tipologia del presente rapporto di Convenzione è la concessione da parte dell'Azienda a IME di:

- spazi adeguati e arredati, a fronte di un canone di affitto;



personale reclutato dal SSN, di cui IME ha l'autonomia di gestione e l'Azienda mantiene le prerogative dell'inquadramento amministrativo, a fronte del rimborso complessivo del costo aziendale, per unità;

- beni, servizi, prestazioni intermedie e sanitarie, per le quali IME non ha autonomia di acquisizione/produzione, a fronte del rimborso dei costi concordati.

3.2 - La Concessione configura il Centro di riferimento della Rete IME per la cura, la ricerca, la formazione e l'accoglienza, inerente il Progetto Internazionale Talassemia (di seguito denominato Centro IME per la Talassemia) come Struttura di IME, con autonomia gestionale, clinica, di ricerca e formazione, non interferente con l'assetto organizzativo dell'Azienda, e pertanto con il suo Atto Aziendale, fatte salve le prerogative proprie in riferimento all'inquadramento amministrativo del personale del SSN, reclutato per l'attività dell'IME, che rimangono in capo all'Ufficio Personale, alla Direzione Sanitaria e al Servizio Infermieristico dell'Azienda, per quanto di rispettiva competenza.

3.3 - L'Assetto Organizzativo e l'articolazione dei Centri di Costo del Centro IME per la Talassemia sono riportati nell'Allegato A della presente Convenzione, parte integrante e sostanziale.

#### ART. 4 - CANONE DI AFFITTO

4.1 - Secondo le scadenze concordate, l'Azienda consegna a IME gli spazi "chiavi in mano".

IME corrisponde all'Azienda un canone di affitto annuo, come di seguito determinato:

Primo anno di attività di IME: 717.948,00 euro (comprensivo delle voci di cui all'art. 6 dell'Atto d'Intesa: utenze, riscaldamento e canone di affitto a quote di mercato, per un valore pari a 3.788,00 euro mensili per 100 mq).

Secondo e terzo anno di attività IME: 957.264,00 euro per anno (comprensivo delle voci di cui all'art. 6 dell'Atto d'Intesa: utenze, riscaldamento e canone di affitto a quote di mercato, per un valore pari a 3.788,00 euro mensili per 100 mq)

I valori di canone annuo sono da intendersi IVA inclusa, se e in quanto dovuta.

4.2 - In caso di ritardi da parte dell'Azienda nella consegna degli spazi, così come da scadenze indicate nella presente Convenzione, il canone di affitto è ricalcolato sulle tre annualità, sulla base degli spazi effettivamente occupati dall'attività IME.

Copia conforme all'originale

4.3 - Procedura di pagamento: IME in ingresso, previsto per l'1 gennaio 2004, effettua il pagamento anticipato del canone di affitto del primo anno, per il valore del 2/3, previa emissione da parte dell'Azienda di fattura.

La restante quota di 1/3 è saldata da IME all'Azienda al momento della consegna degli ulteriori spazi (lato dx, sia del piano seminterrato sia del piano rialzato) prevista per l'1 luglio 2004, previa emissione da parte dell'Azienda di fattura.

Per gli anni successivi, fatti salvi gli adeguamenti del valore economico, conseguenti l'eventuale ritardo nella consegna degli spazi, IME effettua il pagamento posticipato, in un'unica soluzione del canone di affitto, a 30 giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Azienda.

#### **ART. 5 – RISORSE UMANE INQUADRATE NEL SSN E DEDICATE ALLE ATTIVITÀ DI IME**


5.1 – Secondo quanto previsto all'articolo 4 dell'Atto di intesa, IME e Azienda hanno condiviso la dotazione di risorse umane del SSN riservate alle attività del Centro IME per la Talassemia.

5.2 - Per i Dirigenti e il personale di comparto, messi a disposizione dall'Azienda Ospedaliera, IME rimborsa all'Azienda il costo aziendale per unità, il giorno 27 del mese successivo, a seguito di report mensili sullo stato di servizio e relative competenze, forniti dall'Ufficio Personale dell'Azienda medesima.

Il trattamento economico del personale di comparto, dedicato alle attività del Centro IME per la Talassemia, è corrispondente al trattamento economico del personale di comparto operante presso l'Azienda, anche per quanto concerne valore e sistema di valutazione della voce "produttività collettiva", la cui determinazione avviene in sede di contrattazione decentrata.

Il trattamento economico dei Dirigenti sanitari è definito da IME, per singolo professionista, e comunicato all'Ufficio Personale dell'Azienda, come valore complessivo lordo, al netto degli oneri aziendali. L'Ufficio Personale dell'Azienda provvede alla stesura dei contratti individuali, entro i termini previsti dai rispettivi CC.CC.NN.LL in vigore.

Nel caso in cui venisse prevista indennità di risultato, i Dirigenti medici e i Dirigenti sanitari, dedicati alle attività del Centro IME per la talassemia, sono valutati dal Direttore del Centro IME per la Talassemia, Prof. Guido Lucarelli, e dal Direttore Sanitario dell'Azienda, per quanto di rispettiva competenza.





5.3 - Procedura per la copertura dei posti previsti nella dotazione organica IME

L'Amministrazione IME comunica per iscritto all'Ufficio Personale dell'Azienda:

i tempi entro cui l'Azienda concede a IME il personale interno dell'Azienda, così come previsto all'articolo 4 dell'Atto d'Intesa;

- tempi e numerosità del personale di comparto da coprire, in base rispettivamente al numero di letti, regimi di ricovero e volumi di attività programmati;
- se e quante procedure di comando attivare, in riferimento al fatto che IME si riserva di individuare unità di personale di comparto, disponibile alla mobilità su Roma.

**ART. 6 - BENI, PRESTAZIONI INTERMEDIE E DI RICOVERO**

6.1 - Per i beni di consumo sanitari ed economici, IME paga all'Azienda il costo derivante dalla contabilità di magazzino, valorizzato come Costo Medio Ponderato, a 90 giorni dalla presentazione di consuntivi trimestrali, forniti dall'Azienda.

**6.2 - Procedura dell'ordine**

La richiesta di beni alla Farmacia e al Servizio Economato-Provveditorato avviene tramite inserimento informatizzato, da parte dell'incaricato dell'Amministrazione IME, dell'ordine nella procedura ordini dell'Azienda, con imputazione ai Centri di Costo IME, di cui all'Allegato A, e con imputazione del codice prodotto in uso in Azienda.

Resta intesa la possibilità da parte di IME di poter visualizzare e concordare metodi di estrazione "da viste" dell'archivio degli ordini/consumi, in formato elettronico tabellare.

6.3 - Per le prestazioni sanitarie intermedie, IME paga all'Azienda il costo come da tariffa nazionale, a 90 giorni dalla presentazione dei consuntivi trimestrali, prodotti dall'Azienda.

**6.4 - Procedura dell'ordine**

La richiesta di prestazioni intermedie al Servizio erogatore avviene tramite inserimento informatizzato, da parte dell'incaricato dell'Amministrazione IME dell'ordine per Centro di Costo IME, nel software del Servizio stesso.

Resta intesa la possibilità da parte di IME di poter visualizzare e concordare metodi di estrazione "da viste" dell'archivio delle prestazioni ordinate/consumate, in formato elettronico tabellare.

**ART. 7 - SERVIZI DI SUPPORTO**

COME CONFORME ALL'ORIGINALE

7.1 - Per i servizi di supporto di cui all'articolo 6 dell'Atto Intesa, IME paga all'Azienda un costo per unità equivalente di personale, di cui all'Allegato B, pari a 3.047,03 euro annui, in una soluzione unica, a consuntivo annuale predisposto da IME.

Per unità equivalente si intende il personale in servizio effettivo, presso il Centro IME per la Talassemia, e in ragione d'anno, ovvero sulla base della data d'ingresso ed eventuale data in uscita.

#### **ART. 8 - MENSA, LAVANDERIA, SMALTIMENTO RIFIUTI E PULIZIE**

8.1 - Per mensa, lavanderia e smaltimento rifiuti, IME paga all'Azienda un costo per giornate di degenza ordinaria e DH, nel Centro IME per la Talassemia, rispettivamente pari a 8,8214 euro, 6,1851 euro e 3,11 euro, a 30 giorni dai consuntivi trimestrali predisposti da IME.

8.2 - Per le pulizie, IME paga all'Azienda un costo per mq effettivamente occupato dal Centro IME per la Talassemia, in ragione d'anno, pari a 3,55 euro mensili, a 30 giorni dai consuntivi trimestrali predisposti da IME.

#### **ART. 9 - GESTIONE DEI RICOVERI IME**

9.1 - Al fine di registrare e di far conoscere alla Regione Lazio, nella persona dell'A.S.P., le prestazioni erogate, il Centro IME per la Talassemia viene identificato con il codice 18.99 e i seguenti sottocodici specifici di attività:

- D03 per i ricoveri ordinari;
- H03 per i ricoveri in DH;
- A02 per attività ambulatoriali;
- L01 per le attività di laboratorio;
- 999 per le attività di supporto.

#### **9.2 - Procedura della gestione ricoveri IME**

La registrazione dei ricoveri è effettuata all'interno del Centro IME per la Talassemia, previa fornitura da parte dell'Azienda del software gestionale del Sistema di Accettazione Degenze.

L'eventuale trasferimento dal Centro IME per la Talassemia a U.O aziendale viene trattato come un trasferimento tra due diversi regimi di ricovero, che comporta la dimissione da parte del Centro IME per la Talassemia e una nuova accettazione da parte dell'Azienda.



Al momento della dimissione, il Dirigente medico IME, oltre a compilare il campo specifico della SDO "tipo di dimissione", con il codice 6, "dimissione per passaggio ad altro regime di ricovero", comunica alla Accettazione Amministrativa aziendale:

- "onere della degenza 1, SSN", come straniero autorizzato dalla Regione Lazio, in caso di patologie non correlate alla Talassemia;
- "onere della degenza 4, pagante", in caso di patologie correlate alla talassemia.

L'Accettazione Amministrativa aziendale classifica il ricovero, nell'apposito campo SDO, come "inviato da 6, altro regime di ricovero nello stesso IRC" e riporta l'onere della degenza, così come comunicato dal Centro IME per la Talassemia.

Per le procedure descritte IME utilizzerà la modulistica in uso presso l'Azienda.

L'U.C.P. dell'Azienda fornisce dei rapporti trimestrali sulle attività erogate dal Centro IME per la Talassemia e sulle prestazioni sanitarie erogate dall'Azienda a favore dell'IME, con uno scarto di mesi 2 rispetto alla fine trimestre.

**9.3 - I costi dei ricoveri per patologie non correlate alla talassemia, eventualmente erogate a pazienti afferenti l'IME, sono a carico del Sistema Sanitario Nazionale, così come previsto dalla normativa vigente.**

**9.4 - Per i ricoveri in UU.OO. dell'Azienda, per patologie correlate alla talassemia, IME paga all'Azienda il costo come da tariffa nazionale DRG, a 30 giorni dai report trimestrali forniti dall'U.C.P. aziendale**

#### **ART.10 - RINVIO**

**10.1 - Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa espresso rinvio all'Atto d'Intesa e alla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.**

#### **ART.11 - DISPOSIZIONI FINALI**

**11.1 - La presente scrittura, redatta in duplice originale, verrà registrata solo in caso d'uso, con spese di registrazione a metà tra le parti.**

Le parti contraenti eleggono domicilio, agli effetti della presente Convenzione, nelle rispettive sedi.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li 5 / OTT 2009


COPIA CONFEZIONATA

Il Commissario Straordinario

Azienda Ospedaliera

"San Camillo Forlanini" di Roma

Avv. Marco Bonamico



Il Commissari

Fondazione IME

Istituto Mediterraneo di Ematologia

Dott. Ilja Gardi

